

**L' UNIONE DISTRETTUALE DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI FORENSI DELLA TOSCANA**

riunitasi in Firenze in data 24.05.2010

VISTO

il D.Lg.vo n. 28 del 04.03.2010 di attuazione dell'art. 60 della legge 18.06 n. 69 recante il titolo *"Norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"*,

RILEVA

Il contenuto del decreto legislativo evidenzia problemi gravi che da tempo il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e tutte le rappresentanze istituzionali ed associative dell'Avvocatura hanno segnalato al Ministro della Giustizia chiedendo interventi correttivi indispensabili ed urgenti.

In particolare, è stato da più parti denunciato che:

- a) la obbligatorietà della conciliazione è stata una scelta politica esclusiva del legislatore italiano che si pone in contrasto con la Costituzione;
- b) l'annullabilità del mandato, oltre che offensivo per la dignità professionale di ogni avvocato, finisce anche per incidere sul rapporto avvocato-cliente facendo ricadere sul cliente l'eventuale errore omissivo dell'avvocato e quindi pregiudica gli interessi della parte assistita; peraltro la previsione dell'annullabilità è distonica rispetto all'orientamento della Corte di Cassazione, che in questi casi prevede il rimedio del risarcimento del danno mentre per l'omissione è sufficiente la sanzione disciplinare già prevista dal Codice Deontologico Forense;
- c) la presenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione-conciliazione è essenziale trattandosi di un procedimento il cui esito può comportare la rinuncia parziale a diritti ed alla modificazione della situazione giuridica esistente che una parte non assistita tecnicamente non è in grado di comprendere a pieno;
- d) la proposta del conciliatore deve essere fatta solo su richiesta delle parti, a meno che gli organismi di conciliazione nei loro regolamenti stabiliscano diversamente e le parti lo accettino consapevolmente;
- e) i tempi di attuazione del provvedimento legislativo devono essere dimensionati in maniera da evitare che il sistema non imploda nel momento stesso in cui è messo in funzione.

* * *

Nella considerazione che l'Avvocatura deve essere messa in condizione di svolgere un ruolo da protagonista del sistema in ragione della sua funzione costituzionale di tutela dei diritti essendo l'unico soggetto che può evitare che il procedimento di mediazione-conciliazione, concepito per agevolare l'accesso alla giustizia, si trasformi in un rimedio fittizio che ne allungherebbe i tempi e aggraverebbe ulteriormente il contenzioso pendente

CHIEDE

che il Governo voglia prorogare il termine dell'11.3.2011 previsto per l'entrata in vigore tenendo anche conto di tutti i rilievi sollevati e delle richieste avanzate dall'Avvocatura.

DISPONE

che la presente delibera, presa all'unanimità, venga trasmessa al C.N.F. e all'O.U.A. e sia pubblicata sui siti ufficiali degli Ordini della Toscana.

Il PRESIDENTE

Unione Distrettuale

Ordini Forensi della Toscana

Avv. Giancarlo Bellizzi

Il SEGRETARIO

Unione Distrettuale

Ordini Forensi della Toscana

Avv. Alberto Fabbri